

REDDITO IMPRESA E IRAP***Con la circolare 14/E l'Agenzia torna sul regime delle perdite e svalutazioni su crediti***

di Sergio Pellegrino

Con la [**circolare n.14/E**](#) di ieri, l'Agenzia torna a commentare le modifiche che hanno interessato la **disciplina delle perdite e svalutazioni dei crediti**, dapprima con il **D.L. 83/2012** e più recentemente con la **legge di stabilità 2014**. Ovviamente la parte preponderante del documento di prassi è dedicata all'**ultimo** intervento realizzato in ordine di tempo dal legislatore, ma il paragrafo finale fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alla deducibilità per i **crediti di modesto importo**.

Il quinto comma dell'art. 101 del Tuir, così come riformulato dall'**art. 1, comma 160, della legge 147/2013**, stabilisce che *"Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"*, parificando in questo modo il trattamento delle imprese *non-IAS* a quello garantito già precedentemente ai soggetti *IAS adopter*.

Alla luce della modifica normativa, per verificare la legittimità della deduzione fiscale del componente negativo diviene ovviamente decisivo stabilire se sussistono o meno i **presupposti per la cancellazione dei crediti** sulla base di quanto prevede il principio contabile nazionale di riferimento, vale a dire il documento **OIC 15**.

La circolare evidenzia sul punto le **differenze esistenti fra "vecchio" e "nuovo" OIC 15**, superando quest'ultimo in particolare la **problematica distinzione tra cancellazione obbligatoria e facoltativa dei crediti**, che caratterizzava invece il precedente documento. L'elemento che diviene dirimente nella nuova ottica elaborata dall'OIC è quello del **trasferimento dei rischi** inerenti lo strumento finanziario ceduto: tutte le volte in cui il credito si estingue o viene ceduto in un'**operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi**, il **credito deve essere cancellato dal bilancio**, iscrivendo alla voce B14 del conto economico la differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al momento della cessione.

Se invece il **trasferimento della titolarità del credito non si accompagna ad un trasferimento dei rischi**, il credito deve rimanere iscritto a bilancio e conseguentemente non sussistono i presupposti per la deducibilità fiscale di un componente negativo: è il caso, ad esempio, del mandato all'incasso piuttosto che della cessione a scopo di garanzia.

Le nuove disposizioni si applicano, per espressa previsione di legge, a partire dal **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013** e quindi possono essere dedotte le **perdite sui crediti cancellati a partire dal bilancio 2013**. Per quelle “cancellazioni” avvenute in esercizi precedenti, invece, la deducibilità delle perdite non è “garantita”, ma passa per la valutazione “tradizionale” della ricorrenza degli elementi certi e precisi richiesti dal quinto comma dell’art. 101.

Dopo essersi soffermata anche sulla nuova disciplina per gli enti crediti e finanziari e per le imprese di assicurazione, la circolare, come detto, torna ad affrontare il tema della **deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo**, chiarendo alcuni aspetti già trattati nella precedente **circolare 26/E del 2013**, che aveva analizzato gli interventi realizzati con il D.L. 83/2012.

Due sono i requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di importo fino a 2.500 euro (5.000 per i contribuenti di grandi dimensioni): **imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi**.

Nel periodo in cui **entrambi i requisiti si realizzano**, l’ammontare dei crediti può essere oggetto di deduzione sulla base della previsione del quinto comma dell’art. 101 del Tuir alla stregua di una perdita su crediti vera e propria (cosa che dal punto di vista civilistico non è).

L’indicazione contenuta nella circolare circa il fatto che “*l’intero ammontare dei predetti crediti deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell’art. 101 del Tuir*” pare legittimare, a livello di dichiarazione, il loro inserimento nel **rigo RS65 Perdite dell’esercizio** (anziché nel **rigo RS67 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio**, come apparirebbe più corretto, soluzione che però farebbe scattare il “blocco” alla deduzione, previsto dall’art. 106, nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti).

Per evitare che vi possa essere una **duplice deduzione**, l’impresa deve verificare successivamente che i crediti in questione non generino ulteriori perdite al momento della loro **successiva cancellazione** dal bilancio, né vengano presi in considerazione nel **calcolo del plafond** di cui all’art. 106 del Tuir.

Inoltre, il fondo svalutazione non dedotto per la parte ad essi corrispondente **non può generare variazioni in diminuzione in caso di utilizzo**, così come avviene per il fondo già dedotto secondo quanto disposto all’art. 106.